



DETERMINAZIONE N. 62 DEL 24 FEB. 2017

INPS - UFF. CO.CC. - Pervenuto il 27 FEB. 2017

OGGETTO: *Progetto di ricerca socio-economica denominato "Visitinps scholars".
Modifica determinazioni presidenziali n. 53 e 88 del 2015.*

IL PRESIDENTE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- visto la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
- visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;
- visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;
- visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- visto il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n.89 del 30/06/2016, come modificato dalle successive determinazioni presidenziali n.100 del 27/07/2016 e n.132 del 12/10/2016;
- VISTA la Determinazione presidenziale n.110 del 28 luglio 2016 avente ad oggetto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, come modificata con determinazioni n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;
- viste le determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 maggio 2015 con le quali è stato istituito il progetto denominato "Visitinps scholars" attraverso il quale l'Istituto intende promuovere ricerche socio-economiche finalizzate all'analisi ed al monitoraggio delle politiche previdenziali legate al mercato del lavoro e welfare;
- vista la determinazione presidenziale n. 67 del 3 luglio 2015 con la quale è stato adottato il regolamento per la realizzazione del programma di ricerca



socio-economica denominato "*Visitinps Scholars*", come modificato con determinazione n. 88 del 5 agosto 2015;

- vista la determinazione del Direttore Generale n. 94 del 6 luglio 2015 con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile scientifico del progetto "*Visitinps scholars*" al prof. Pietro Garibaldi;
- considerato che la sopracitata determinazione presidenziale n.53 del 28 maggio 2015, in linea con quanto stabilito dall'art.18 del Regolamento "*Visitinps scholars*", ha previsto, tra l'altro, per il responsabile scientifico del progetto in argomento, il solo rimborso delle spese documentate di viaggio, eventuale alloggio e vitto per un ammontare annuo complessivo non superiore ad Euro 10.000,00;
- considerato che il suddetto importo di Euro 10.000,00 non è risultato sufficiente per garantire la copertura del rimborso delle spese sostenute dal Responsabile Scientifico, in quanto in sede previsionale, stante la novità del progetto di ricerca "*Visitinps Scholars*", non era stato possibile determinare esattamente le attività richieste allo stesso, in particolare per il coordinamento e la supervisione dei ricercatori, che hanno comportato una necessità di presenza dello stesso in Istituto per almeno due giorni al mese;
- considerati, pertanto, gli impegni a carico del Responsabile Scientifico per le attività di coordinamento ed assistenza di cui sopra e considerate le spese sostenute per l'anno 2016, è necessario innalzare l'importo annuo complessivo per il rimborso spese fino ad Euro 15.000,00;
- ravvisata, inoltre, l'opportunità di prevedere che il rimborso delle spese documentate di viaggio, trasferta, vitto ed alloggio nei confronti del Responsabile scientifico debba essere autorizzato dal Direttore della direzione centrale studi e ricerche che coordina il progetto di ricerca "*Visitinps Scholars*" secondo quanto previsto dal vigente Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n.110 del 28 luglio 2016 e ss.mm.ii.;
- ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di modificare il Regolamento di cui alla determinazione n. 88/2015 prevedendo per il Responsabile scientifico un rimborso spese documentate entro il limite massimo annuo di euro 15.000,00 ed inserendo la previsione che il rimborso delle spese documentate di viaggio, trasferta, vitto ed alloggio del Responsabile



scientifico debba essere autorizzato dal Direttore centrale della direzione centrale studi e ricerche;

- ritenuto, conseguentemente, di modificare la determinazione n. 53/2015 sostituendo il periodo *"al responsabile scientifico spetta il solo rimborso delle spese documentate di viaggio, alloggio e vitto per l'espletamento dell'incarico nonché per trasferte debitamente autorizzate dal Presidente dell'Inps secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo complessivo di Euro 10.000,00"* con il periodo *"Al responsabile scientifico non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate di viaggio, trasferta, vitto e alloggio per l'espletamento dell'incarico, debitamente autorizzate dal direttore della direzione centrale studi e ricerche, secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo di Euro 15.000,00"*;
- preso atto, inoltre, che in sede di applicazione del Regolamento di cui alla determinazione n. 88/2015 sono emersi dubbi interpretativi su alcune previsioni ivi contenute nonché l'esigenza di meglio precisare e disciplinare alcuni aspetti procedurali;
- ravvisata, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di apportare al suddetto Regolamento modificazioni ed integrazioni;
- vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

- di adottare, per le ragioni di cui in premessa, il nuovo Regolamento per il conferimento di borse di studio e progetti di ricerca nell'ambito del programma denominato *"Visitinps Scholars"* che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di modificare, per le motivazioni sopra esposte, la determinazione presidenziale n. 53 del 28 maggio 2015 sostituendo il periodo *"al responsabile scientifico spetta il solo rimborso delle spese documentate di viaggio, alloggio e vitto per l'espletamento dell'incarico nonché per trasferte debitamente autorizzate dal Presidente dell'Inps secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



complessivo di Euro 10.000,00" con il periodo "Al responsabile scientifico non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate di viaggio, trasferta, vitto e alloggio per l'espletamento dell'incarico, debitamente autorizzate dal direttore della direzione centrale studi e ricerche, secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo di Euro 15.000,00" da imputare sul capitolo 4U1104073;

- di dare mandato al Direttore generale per l'adozione dei conseguenti adempimenti per dare completa attuazione alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri





Istituto Nazionale Previdenza Sociale



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E PROGETTI DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DENOMINATO "VISITINPS SCHOLARS"

Indice

Parte I – Il programma "Visitinps Scholars" e la governance

Art. 1 – Programma di ricerca "Visitinps Scholars"

Art. 2 - La governance del programma di ricerca "Visitinps Scholars"

Art. 3 - Responsabile scientifico: individuazione, requisiti e compiti

Art. 4 – Comitato scientifico: nomina, composizione e compiti

Parte II - Aree di ricerca strategiche

Art. 5 - Aree di ricerca strategiche

Parte III – Le borse di studio ed i programmi di ricerca "Visitinps Scholars"

Art. 6 - Borse di studio e programmi di ricerca

Parte IV – Il finanziamento del programma di ricerca "Visitinps Scholars"

Art. 7- Modalità di finanziamento del programma di ricerca "Visitinps Scholars"

Art. 8 - Sponsorizzazioni

Art. 9 - Erogazioni liberali

Parte V - Norme comuni

Art. 10 - Bando di selezione

Art. 11 - Domanda di partecipazione

Art. 12 – Incompatibilità

Art. 13 – Selezione delle candidature e conferimento delle borse di studio e dei programmi di tipo "A" e "B"

Art. 14 – Oggetto del contratto

Art. 15 - Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca

Art. 16 - Norme in materia fiscale e previdenziale

Art. 17 – Coperture assicurative

Art. 18 - Rinuncia e Decadenza

Art. 19 - Proprietà intellettuale

Art. 20 - Trattamento dei dati

Art. 21 – Disposizioni finali e transitorie



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Parte I – Il programma “*Visitinps Scholars*” e la governance

Articolo 1 – Programma di ricerca “*Visitinps Scholars*”

L'Inps, in attuazione dei propri fini istituzionali, considerata l'esigenza di una migliore comprensione e approfondimento dei fenomeni socio-economici correlati alle attività previdenziali ed assistenziali del sistema di protezione sociale, al fine di ottimizzarne la gestione, promuove l'attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza dell'Istituto attraverso il programma di ricerca denominato “*Visitinps Scholars*”.

Articolo 2 - La governance del programma di ricerca “*Visitinps Scholars*”

La struttura di governance, a valenza scientifica, per la realizzazione del programma di ricerca “*Visitinps Scholars*” è costituita da un Responsabile scientifico e da un Comitato scientifico.

Articolo 3 - Responsabile scientifico: Individuazione, requisiti e compiti

Il Responsabile scientifico è nominato per due anni con provvedimento del Direttore Generale dell'Istituto previo espletamento di una procedura comparativa ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e deve possedere i seguenti requisiti professionali:

- elevato profilo scientifico in materia di mercato del lavoro o welfare;
- esperienza almeno quinquennale quale docente in ambito universitario pubblico o privato, nazionale ed internazionale;
- esperienza almeno quinquennale di direzione scientifica e/o amministrativa di attività di ricerca;
- conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Il Responsabile scientifico svolge i seguenti compiti:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico e ne coordina le attività;
- svolge attività di supervisione e di coordinamento dell'attività dei ricercatori;
- attesta al direttore della direzione centrale studi e ricerche l'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale da parte dei ricercatori al fine di procedere al pagamento delle borse di studio e delle indennità del programma di ricerca disciplinato dal presente Regolamento;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- svolge le funzioni di coordinatore del Comitato scientifico della collana denominata "Workinps papers" di cui alla determinazione presidenziale n.90 del 6 luglio 2016.

Al responsabile scientifico non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate di viaggio, trasferta, vitto e alloggio per l'espletamento dell'incarico, debitamente autorizzate dal direttore della direzione centrale studi e ricerche, secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo di Euro 15.000,00.

Articolo 4 - Comitato scientifico: nomina, composizione e compiti

Il Comitato scientifico è composto, oltreché dal "Responsabile scientifico" con funzioni di coordinatore, da:

- un dirigente con incarico di livello generale dell'Istituto in possesso di specifiche competenze in materie economiche e statistiche ovvero giuridico-amministrative sulle materie previdenziali;
- cinque esperti di elevato profilo scientifico e con competenze in materie economiche e statistiche, giuridico-amministrative sulle materie previdenziali ovvero di contabilità pubblica.

I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente dell'Istituto per la durata di tre anni, ad eccezione del Responsabile scientifico che viene individuato con la procedura comparativa di cui al precedente articolo 3 e rimane in carica per due anni.

Il Comitato, che può riunirsi anche in via telematica, è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto il Presidente ed il Direttore Generale dell'Istituto, senza diritto di voto.

Ai componenti del Comitato scientifico non spetta alcun tipo di compenso né rimborso spese.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- propone al direttore centrale studi e ricerche, per l'approvazione da parte del Presidente, le aree di ricerca di interesse dell'Istituto qualificate come "aree di ricerca strategiche" secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 nell'ambito delle quali devono essere ricompresi i progetti di ricerca e ne propone la loro eventuale integrazione con periodicità semestrale;
- nomina i componenti della commissione di valutazione, di cui al successivo articolo 13;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- propone al direttore della direzione centrale studi e ricerche i "*tutors per l'attività di ricerca*", individuati, oltreché tra i suoi componenti, tra i soggetti di seguito indicati:
 - professori ed esperti di chiara fama nelle materie ricomprese nelle "aree di ricerca strategiche" definiti "*Visitinps Professor*" che si rendano disponibili a contribuire alla crescita professionale dei giovani ricercatori;
 - coloro che sono stati già assegnatari di borse di studio o programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*" al fine di garantire la continuità dell'attività di ricerca su specifiche aree tematiche di interesse dell'Istituto.

I *tutors* hanno il compito di assistere gli assegnatari di borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e, per lo svolgimento della loro attività, accedono ai microdati anonimizzati nel rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 15 e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati di cui al successivo articolo 20.

I *tutors* possono essere autorizzati dal direttore della direzione centrale studi e ricerche a realizzare specifici progetti di ricerca al fine di un approfondimento dei temi socio-economici correlati alle attività istituzionali ricompresi e coerenti con le "aree di ricerca strategiche".

Ai *tutors* non spetta alcun compenso e rimborso spese per lo svolgimento della propria attività.

I *tutors* relazionano periodicamente al Responsabile scientifico i risultati della propria attività;

- propone al direttore della direzione centrale studi e ricerche la realizzazione di seminari, convegni o altri incontri scientifici tenuti da esperti di chiara fama ed alta qualificazione, in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale, aventi ad oggetto temi ricompresi nelle "Aree di ricerca strategiche" dell'Istituto;
- propone al direttore della direzione centrale studi e ricerche di autorizzare i predetti soggetti ad accedere "a distanza" alla base dati anonimizzata per l'attività di ricerca del programma *Visitinps*. Per i ricercatori tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni: che sia stata presentata al Responsabile scientifico la prima relazione sull'attività di ricerca di cui al successivo articolo 6; la richiesta sia giustificata da oggettive esigenze di lavoro o di studio del ricercatore. L'accesso ai dati dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 15 e della normativa in materia di privacy come indicato al successivo articolo 20;
- propone al Comitato scientifico della collana "*Workinps papers*" la pubblicazione degli articoli elaborati nell'ambito del proprio progetto di ricerca;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- sottopone all'autorizzazione del direttore della direzione centrale studi e ricerche l'eventuale richiesta del ricercatore di avvalersi di un collaboratore, per la realizzazione del progetto di ricerca, previa valutazione dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali. Affinché tale richiesta possa essere presa in esame, nella domanda di partecipazione deve essere indicato il nominativo ed allegato il relativo curriculum vitae.

Parte II - Aree di ricerca strategiche

Articolo 5 - Aree di ricerca strategiche

Il Comitato scientifico propone annualmente al direttore della direzione centrale studi e ricerche il documento contenente le Aree di ricerca di interesse dell'Inps qualificate come "Aree di ricerca strategiche". Detto direttore, previa consultazione delle direzioni competenti per materia al fine di ricevere le loro osservazioni ed integrazioni, procede alla trasmissione del documento per l'approvazione da parte del Presidente. Tale documento, potrà essere integrato semestralmente con le stesse modalità sopra illustrate.

Parte III – Le borse di studio ed i programmi di ricerca "Visitinps Scholars"

Articolo 6- Borse di studio e programmi di ricerca

Per la realizzazione del programma "Visitinps Scholars" l'Istituto conferisce borse di studio e programmi di ricerca secondo le modalità in appresso indicate:

6.1 "Visitinps Fellowship" intitolata a "Valeria Solesin"

E' una borsa di studio intitolata alla memoria di "Valeria Solesin" che deve avere ad oggetto i temi della solidarietà sociale, argomento sul quale si concentravano gli studi della giovane studentessa italiana rimasta vittima degli atti di terrorismo di Parigi il 13 novembre 2015.

È una borsa di studio per attività di ricerca destinata a giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri (massimo 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 11)

- in possesso di un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero;
- in procinto di ottenere un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero, che hanno ultimato gli esami (e/o le altre attività didattiche e formative) previsti per il corso di dottorato o del titolo



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi.

Il ricercatore che presenta la domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio intitolata a "Valeria Solesin" può presentare anche domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di borse di studio "Visifinps Fellowship" di cui al successivo articolo 6.2. Nel caso in cui il ricercatore risulti assegnatario di entrambe le borse di studio viene invitato dal direttore della direzione centrale studi e ricerche prima dell'assegnazione delle stesse ad indicare, entro 3 giorni dalla richiesta, per quale borsa di studio intende optare. In caso di mancata indicazione da parte del ricercatore nel termine di cui sopra si intende assegnata la borsa di studio nella quale ha ottenuto il punteggio più alto.

La borsa di studio resasi disponibile a seguito dell'opzione di cui sopra sarà assegnata al candidato idoneo immediatamente successivo in graduatoria.

Come meglio precisato al successivo articolo 13 la valutazione dei candidati partecipanti alla selezione per l'una e l'altra borsa di studio è comparativa; pertanto, i punteggi ricevuti dai candidati partecipanti ad entrambe le selezioni potrebbero essere diversi.

L'attività di ricerca deve essere svolta con l'assistenza di un "tutor per l'attività di ricerca" individuato dal Comitato scientifico e con la supervisione ed il coordinamento del Responsabile scientifico.

La borsa di studio ha una durata di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 13.

Durante tale periodo il ricercatore assegnatario della borsa di studio accede all'Istituto attraverso un badge identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico almeno due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta ed il documento finale riguardante la ricerca oggetto della borsa di studio, quest'ultimo entro 3 mesi dal termine della durata della borsa di studio.

Alla presentazione di tali relazioni e documento finale è subordinato il pagamento dell'indennità relativa alla borsa di studio definita dal bando di selezione e comunque non superiore a complessivi Euro 4.000,00; detta indennità, da considerarsi onnicomprensiva, verrà erogata al ricercatore in tre *tranches* di pari importo, dopo l'avvenuta attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale di cui sopra.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 2.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie.

6.2 "Visitinps Fellowship"

Sono borse di studio per attività di ricerca destinate a giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri (massimo 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 11)

- in possesso di un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero;
- in procinto di ottenere un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero, che hanno ultimato gli esami (e/o le altre attività didattiche e formative) previsti per il corso di dottorato o del titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi.

L'attività di ricerca deve essere svolta con l'assistenza di un "tutor per l'attività di ricerca" individuato dal Comitato scientifico e con la supervisione ed il coordinamento del Responsabile scientifico.

La borsa di studio ha una durata di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 13.

Durante tale periodo il ricercatore assegnatario della borsa di studio accede all'Istituto attraverso un badge identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico almeno due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta ed il documento finale riguardante la ricerca oggetto della borsa di studio, quest'ultimo entro 3 mesi dal termine della durata della borsa di studio.

Alla presentazione di tali relazioni e documento finale è subordinato il pagamento dell'indennità relativa alla borsa di studio definita dal bando di selezione e comunque non superiore a complessivi Euro 4.000,00; detta indennità, da considerarsi onnicomprensiva, verrà erogata al ricercatore in tre *tranches* di pari importo, dopo l'avvenuta attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale di cui sopra.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 2.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie.

6.3 "Visitinps Scholars Program di tipo A"

Sono programmi di ricerca destinati:



- a professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori ad essi equiparati, cittadini italiani o stranieri, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri;
- a ricercatori, cittadini italiani o stranieri, in possesso di uno dei titoli indicati ai precedenti articoli 6.1 e 6.2, senza limiti di età.

L'attività di ricerca deve essere svolta con la supervisione ed il coordinamento del Responsabile scientifico.

Il programma di ricerca ha una durata di 3 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 13.

Durante tale periodo il ricercatore assegnatario del programma di ricerca accede all'Istituto attraverso un badge identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico almeno due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta ed il documento finale oggetto della ricerca, quest'ultimo entro 3 mesi dal termine della durata del programma di ricerca.

Alla presentazione di tali relazioni e del documento finale è subordinato il pagamento dell'indennità che viene definito dal bando di selezione e comunque non superiore a complessivi Euro 12.000,00; detta indennità, da considerarsi onnicomprensiva, verrà erogata al ricercatore in tre tranches di pari importo, dopo l'avvenuta attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale di cui sopra.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 6.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie.

6.4 "Visitinps Scholars Program di tipo B"

Sono progetti di ricerca destinati:

- a professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori ad essi equiparati, cittadini italiani o stranieri, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri;
- a ricercatori, cittadini italiani o stranieri, in possesso di uno dei titoli indicati ai precedenti articoli 6.1 e 6.2, senza limiti di età.

L'attività di ricerca deve essere svolta con la supervisione ed il coordinamento del Responsabile scientifico.

Il programma di ricerca ha una durata di 3 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 13.



Durante tale periodo il ricercatore assegnatario del programma di ricerca accede all'Istituto attraverso un badge identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico almeno due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta ed il documento finale oggetto della ricerca, quest'ultimo entro 3 mesi dal termine della durata del programma di ricerca.

Per la realizzazione di tale programma di ricerca non viene corrisposta alcuna indennità né rimborso spese.

6.5 Disposizioni comuni alle borse di studio ed ai programmi di ricerca di tipo "A" e "B".

L'attività di ricerca oggetto delle borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e dei programmi *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" e "B", di cui ai precedenti punti, deve essere in ogni caso, ricompresa e coerente con le "aree di ricerca strategiche" di cui al precedente articolo 5. Inoltre, la borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" intitolata a "Valeria Solesin", oltreché ricompresa e coerente con dette aree, deve avere ad oggetto temi di solidarietà sociale.

I ricercatori assegnatari di borse di studio e progetti di ricerca "*Visitinps Scholars*" dovranno obbligatoriamente presentare il proprio lavoro in appositi seminari che, periodicamente, saranno organizzati dalla direzione centrale studi e ricerche.

6.6 Determinazione del numero degli assegnatari delle borse di studio e dei programmi di ricerca da assegnare.

La ripartizione delle risorse finanziarie secondo i criteri di seguito indicati viene determinata dal direttore della direzione centrale studi e ricerche.

Il numero degli assegnatari di borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e dei *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" e "B" è determinato in base ai finanziamenti ricevuti dalle sponsorizzazioni e dalle erogazioni liberali, di cui ai successivi articoli 8 e 9.

L'importo così determinato è ripartito in uguale misura tra le borse di studio "*Visitinps Fellowship*" (ivi compresa la borsa di studio intitolata a "Valeria Solesin") ed i programmi "*Visitinps Scholars Program* di tipo A" considerato che gli assegnatari dei programmi di ricerca "*Visitinps Scholars Program* di tipo B" non percepiscono alcuna indennità né rimborso spese.

Pertanto, il numero degli assegnatari di borse di studio e dei programmi di ricerca vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie come sopra assegnate, facendo scorrere le rispettive graduatorie degli idonei fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.



Nel periodo di validità delle graduatorie, le eventuali eccedenze rispetto agli importi come sopra ripartiti, sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite.

Le eventuali ulteriori eccedenze e le risorse che dovessero rendersi disponibili sono utilizzate secondo i criteri di cui sopra, ovvero, nel caso di esaurimento delle graduatorie, accantonate per essere utilizzati nei bandi successivi.

Parte IV – Il finanziamento del programma di ricerca “Visitinps Scholars”

Articolo 7- Modalità di finanziamento del programma di ricerca “Visitinps Scholars”

Gli oneri diretti del programma di ricerca “*Visitinps Scholars*” ovvero il pagamento delle indennità relative alle borse di studio ed ai programmi di ricerca e dei relativi rimborsi spese di cui al precedente articolo 6 sono finanziati da sponsorizzazioni e da erogazioni liberali ricevuti dall'Istituto per tale specifica finalità, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 8 e 9.

Gli oneri indiretti, afferenti alle attività della direzione centrale studi e ricerche, sono posti a carico dei capitoli delle spese di funzionamento dell'Istituto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 8- Sponsorizzazioni

L'Istituto può stipulare con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, contratti di sponsorizzazione per finanziare le borse di studio ed i programmi di ricerca *Visitinps Scholars*.

L'avviso di sponsorizzazione viene pubblicato esclusivamente sul sito dell'Istituto e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) indicazione delle borse di studio e dei progetti di ricerca relativi al programma “*VISITINPS Scholars*” da sponsorizzare;
- b) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- c) l'indicazione dello spazio pubblicitario che l'Istituto mette a disposizione dello sponsor.

La selezione dello sponsor avviene nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento Inps per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Il contratto di sponsorizzazione deve contenere:

- l'obbligo dello sponsor di versare una somma di denaro a favore dell'Istituto, con la precisa finalità di finanziare la realizzazione del programma di ricerca “*Visitinps Scholars*”;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- l'impegno dell'Istituto a veicolare il marchio dello sponsor in un apposito spazio pubblicitario;
- l'indicazione dello spazio pubblicitario ovvero lo spazio fisico o il supporto di veicolazione messo a disposizione dall'Istituto per la pubblicità dello sponsor;
- la durata.

Articolo 9- Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali possono essere corrisposte per iniziativa spontanea del disponente o su sollecitazione, a cura della direzione centrale studi e ricerche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso diretto ad acquisire manifestazioni di interesse ad effettuare erogazioni liberali con la specifica finalità di finanziare le borse di studio ed i programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*".

L'avviso deve rendere noto che, a fronte delle erogazioni liberali, non corrisponde alcun corrispettivo o prestazione da parte dell'Istituto.

Possono effettuare erogazioni liberali le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro nel rispetto delle vigenti normative in tema di tracciabilità dei flussi monetari e sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia.

L'erogazione liberale deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico a pena di nullità ai sensi dell'articolo 782 del Codice Civile, ad eccezione delle liberalità di modico valore.

Si definiscono di modico valore le liberalità per le quali il soggetto che le corrisponde espressamente dichiara tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche.

Le donazioni di modico valore, sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'articolo 783 del Codice Civile ovvero attraverso la consegna del denaro oggetto della liberalità preceduta dalla sottoscrizione di un contratto a titolo gratuito nel quale non saranno previsti obblighi corrispettivi a carico dell'Istituto se non quello di destinare il denaro oggetto di erogazione liberale per il finanziamento delle borse di studio, dei programmi di ricerca *Visitinps Scholars* e dei relativi rimborsi spese.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Parte V-Norme comuni

Articolo 10- Bando di selezione

Le borse di studio "*Visitinps Fellowship*" ed i programmi *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" e "B" vengono assegnate tramite selezione pubblica preceduta dalla pubblicazione di un bando.

I bandi di selezione sono approvati dal Presidente dell'Istituto, e pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale per almeno 15 giorni consecutivi.

Il bando di selezione deve indicare:

- l'importo delle borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e l'importo dell'indennità relativa a "*Visitinps Scholars Program* di tipo A" e dei relativi rimborsi nei limiti delle spese documentate per i residenti al di fuori della provincia di Roma;
- la durata delle borse di studio o del programma di ricerca di tipo "A" o "B";
- le modalità ed i termini per la presentazione della domanda;
- l'indicazione che l'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro;
- le modalità di espletamento dell'attività di ricerca;
- la disciplina della proprietà intellettuale delle ricerche presentate dagli assegnatari delle borse di studio e dei programmi di ricerca;
- l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste;
- il nominativo del Responsabile Scientifico del programma di ricerca;
- l'indirizzo al quale inviare le richieste di chiarimenti.

Il Bando deve contenere, altresì, l'indicazione che la procedura di selezione è volta a definire una graduatoria di idonei (per ciascuna delle fattispecie individuate nel precedente articolo 6) finalizzata alla successiva assegnazione di borse di studio e programmi di ricerca di tipo "A" e "B" in base alle risorse finanziarie disponibili come precisato al precedente articolo 6.6.

Articolo 11- Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'Istituto.

La data e l'ora di presentazione della domanda sono attestate dal sistema informatico che non consentirà l'accesso e l'invio della domanda successivamente allo scadere del termine.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione.



Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione; unica eccezione è rappresentata dalla possibilità per lo stesso candidato di presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio intitolata a "Valeria Solesin" e per l'assegnazione di borse di studio "Visitinps Fellowship", come meglio precisato al precedente articolo 6.1. Al di fuori del caso illustrato se un candidato presenta domanda di partecipazione per più di un programma di ricerca viene invitato, prima dell'avvio delle operazioni di valutazione, dal direttore centrale studi e ricerche a precisare per quale programma intende partecipare; tale precisazione deve pervenire entro il termine di tre giorni dalla richiesta, pena l'esclusione.

La domanda di partecipazione ed il relativo progetto di ricerca possono essere presentati da un solo candidato, il quale, tuttavia, durante il periodo di durata della borsa di studio o del programma di ricerca di tipo "A" o "B" potrà avvalersi del supporto di un collaboratore le cui competenze scientifiche e professionali sono valutate dal Comitato Scientifico, secondo quanto stabilito al precedente articolo 4. La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve riportare l'indirizzo fisico o di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni, anche ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 13 nonché contenere i seguenti allegati;

- il progetto di ricerca che il candidato intende realizzare (massimo cinque pagine);
- il *curriculum vitae*, con allegato una relazione rappresentativa della propria produzione scientifica;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 12;
- l'eventuale indicazione del nominativo, con allegato il *curriculum vitae*, del collaboratore di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di ricerca.

La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.

I candidati ai quali sono state assegnate in anni precedenti borse di studio o progetti di ricerca nell'ambito del programma "Visitinps Scholars" possono nuovamente presentare domanda di partecipazione a condizione che il progetto di ricerca contenga elementi di assoluta novità rispetto al progetto/ ai progetti in virtù dei quali sono stati loro assegnati in precedenza borse di studio o programmi di ricerca di tipo "A" o "B".



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Articolo 12 – Incompatibilità

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione delle borse di studio "Visitinps Fellowship" o di *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" o "B":

- i dipendenti dell'Istituto;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado, con un componente del Comitato scientifico ovvero con il Presidente, il Direttore Generale.

I candidati assegnatari, al momento della sottoscrizione del contratto, effettuano apposita dichiarazione in merito a quanto sopra, impegnandosi a dare comunicazione all'Istituto di ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto dichiarato.

Articolo 13 – Selezione delle candidature e conferimento delle borse di studio e programmi di tipo "A" e "B"

Il Comitato scientifico nomina una commissione di valutazione di almeno tre componenti scelti tra gli esperti nelle materie ricomprese nelle "aree di ricerca strategiche". Dovranno sempre far parte della commissione di valutazione il Responsabile scientifico e almeno un componente del Comitato scientifico.

La commissione, sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel bando di selezione procede alla valutazione comparativa dei candidati mediante un raffronto della personalità scientifica degli stessi tenendo conto dei titoli (risultanti dal curriculum vitae) e delle pubblicazioni scientifiche (indicate nella relazione di cui al precedente articolo 11) ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di idoneità del candidato a realizzare il progetto di ricerca presentato.

Prima di iniziare la valutazione, la commissione verifica che il tema del progetto di ricerca sia ricompreso e coerente con le "aree di ricerca strategiche" e che sia scientificamente valido; in caso contrario provvede ad escludere il candidato. Inoltre, la borsa di studio "Visitinps Fellowship" intitolata a "Valeria Solesin", oltreché ricompresa e coerente con dette aree, deve avere ad oggetto temi di solidarietà sociale, pena l'esclusione.

Il punteggio massimo che la commissione può attribuire al candidato è pari a 100 attribuito secondo i criteri di cui al precedente comma 2.

La commissione redige il verbale, uno per ogni seduta, sottoscritto da tutti i componenti presenti alle operazioni e contenente i risultati della valutazione comparativa e le relative graduatorie degli idonei.

Sono considerati idonei i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

La commissione deve concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Dette graduatorie sono trasmesse alla direzione centrale studi e ricerche, ai fini della definitiva approvazione da parte del Presidente. Il direttore della direzione centrale studi e ricerche provvede, con propria determinazione, alla assegnazione delle borse di studio e dei programmi di ricerca sulla base delle risorse disponibili e secondo i criteri indicati al precedente articolo 6.6. Le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale. Agli assegnatari viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca.

Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario deve far pervenire all'istituto una dichiarazione di accettazione o di rinuncia con l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca (la data di inizio dell'attività di ricerca deve essere ricompresa nell'arco di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria); qualora non faccia pervenire entro tale termine la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, l'assegnatario sarà considerato decaduto e subentrerà il candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria.

Prima dell'inizio dell'attività di ricerca l'assegnatario deve sottoscrivere il contratto. La graduatoria degli idonei ha validità 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale e, comunque, non oltre la pubblicazione del successivo bando di selezione.

Articolo 14 – Oggetto del contratto

Il contratto, sottoscritto dal ricercatore assegnatario della borsa di studio o del programma di ricerca e dal direttore centrale studi e ricerche, deve contenere l'espressa indicazione che l'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né alcuna valutazione utile ai fini di carriera giuridiche ed economiche, non dà diritto a trattamenti previdenziali, né ad alcun trattamento di fine rapporto o di altra somma a vario titolo.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- l'indicazione dell'oggetto della ricerca;
- la durata;
- l'importo della borsa di studio o dell'indennità del programma di ricerca nonché l'importo massimo dei rimborsi spese documentate e le modalità ed i termini di erogazione di detti importi;
- la data di inizio dell'attività di ricerca come precisato al precedente articolo 13;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- le modalità ed i termini di presentazione delle relazioni periodiche e del documento finale;
- il trattamento fiscale;
- le coperture assicurative;
- la disciplina della proprietà intellettuale delle ricerche presentate dal ricercatore;
- le previsioni richieste dalla normativa in materia di privacy.

Nel contratto deve essere contenuta l'indicazione del collaboratore di cui il ricercatore è stato autorizzato ad avvalersi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, con la precisazione che tale collaboratore potrà accedere alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di ricerca relativa al progetto del ricercatore nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi articoli 15 e 20 del presente Regolamento.

Il ricercatore assegnatario della borsa di studio o del programma di ricerca con la sottoscrizione del contratto dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 12 e si impegna a comunicare qualsiasi modificazione rispetto a quanto dichiarato, pena la risoluzione del contratto.

Il ricercatore, inoltre, con la sottoscrizione del contratto assume l'impegno di osservare i contenuti del Codice di comportamento dell'Istituto e di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. 81/2008 e dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni dell'Istituto in materia, in quanto, ai soli fini e per gli effetti del citato D.L.gs., il ricercatore nello svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della ricerca è equiparato ad un "lavoratore" e quindi soggetto al rispetto di tali obblighi.

Il ricercatore, inoltre, con la sottoscrizione del contratto si impegna a presentare il proprio lavoro di ricerca in appositi seminari che potranno essere periodicamente organizzati dalla direzione centrale studi e ricerche.

Articolo 15 – Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca

I ricercatori assegnatari delle borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e dei *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" e "B" devono concordare le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca con il "tutor per l'attività di ricerca" ovvero con il Responsabile scientifico.

I ricercatori ed i *tutors*, di cui al precedente articolo 4, ai fini dello svolgimento della loro attività, si avvalgono delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione dall'Istituto per la realizzazione del progetto di ricerca. Il ricercatore ed i *tutors*, possono accedere alle informazioni utili per lo svolgimento della loro attività di ricerca, oltreché dai locali appositamente dedicati della Direzione Generale presso la direzione centrale studi e ricerche anche tramite idonei "punti abilitati" dislocati



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



sul territorio che l'Istituto stesso abbia eventualmente reso operativi presso le proprie strutture territoriali. È prevista, inoltre, per i ricercatori ed i *tutors*, esclusivamente per la realizzazione del progetto di ricerca o per l'attività di tutoraggio, una modalità di accesso "a distanza" alla piattaforma di analisi attraverso un sistema di autenticazione OTP (*One Time Password*) tale da garantire la sicurezza dei dati ed evitare accessi non autorizzati. Le OTP saranno valide esclusivamente per un'unica sessione di connessione dopo di che scadono una volta utilizzate. Tramite l'accesso "a distanza" il ricercatore ed il *tutor* non avranno comunque la possibilità di trasferire alcuna informazione da e verso il sistema di analisi.

In ogni caso l'accesso "a distanza" con dette modalità, debitamente autorizzato dal direttore della direzione centrale studi e ricerche secondo la procedura di cui al precedente articolo 4, è sottoposto ad un vaglio di fattibilità del Responsabile dell'area *datawarehousing* dell'Istituto.

Il ricercatore potrà accedere, con le modalità sopra indicate, anche successivamente al termine del periodo di durata della borsa di studio o del programma di ricerca di tipo "A" e "B" ai dati necessari per perfezionare e/o aggiornare il documento oggetto della ricerca, su proposta del Comitato scientifico e con l'autorizzazione del direttore della direzione centrale studi e ricerche, limitatamente ad un periodo di accesso determinato dallo stesso direttore, nel rispetto delle prescrizioni in materia di privacy indicate al successivo articolo 20.

Al fine di monitorare e controllare che l'accesso ai dati, sia dalla direzione generale che "a distanza", avvenga nel rispetto della normativa in materia di trattamento degli stessi, l'Istituto si riserva la facoltà di registrare le sessioni video di lavoro; di tale registrazione è resa adeguata informativa ai *tutors* ed ai ricercatori nel contratto relativo all'affidamento dell'attività di ricerca.

Articolo 16 - Norme in materia fiscale e previdenziale

Ai fini fiscali le indennità relative alle borse di studio "*Visitinps Fellowship*" ed ai *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" costituiscono reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef. L'Istituto, all'atto dell'erogazione dell'importo dell'indennità, opererà a carico del ricercatore, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo, così come previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Detta indennità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef anche nel caso in cui il ricercatore non sia residente in Italia (secondo il concetto di residenza fiscale definito dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R.22 dicembre 1986 n.917), salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni.

Le borse di studio "*Visitinps Fellowship*" o il *Visitinps Scholars Program di tipo "A" o "B"* non comportano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né alcuna valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche, non danno diritto a trattamenti previdenziali, né ad alcun trattamento di fine rapporto o di altra somma a vario titolo.

Il rimborso delle spese documentate (di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio e di trasporto), non concorre a formare il reddito imponibile come previsto dall'articolo 51, comma 5, del D.P.R.22 dicembre 1986 n.917.

Articolo 17 – Coperture assicurative

Agli assegnatari delle borse di studio e dei programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*", ai *tutors*, di cui al precedente articolo 4, ed ai collaboratori dei ricercatori indicati nel contratto di cui al precedente articolo 14, che accedono ai locali dell'Inps, è garantita idonea copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri di tale copertura assicurativa sono a carico dell'Istituto.

Articolo 18 - Rinuncia e Decadenza

Decadono dal diritto ad ottenere l'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca di tipo "A" o "B" coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato, non indicano la data di inizio dell'attività di ricerca o non provvedono ad avviare l'attività di ricerca nell'arco di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria, salvo giustificato motivo derivante da gravi motivi di salute o cause di forza maggiore, debitamente comprovati.

L'assegnatario della borsa di studio o del programma di ricerca di tipo "A" o "B" che intende rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al direttore della direzione centrale studi e ricerche, in tal caso il pagamento della borsa di studio o dell'indennità per il programma di tipo "A" sarà commisurato alle attività svolte e risultanti dalle relazioni presentate.

La mancata presentazione delle relazioni periodiche sull'attività di ricerca svolta e del documento finale previsti dal precedente articolo 6 comporta la decadenza



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



dall'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca, salvo giustificato motivo.

Articolo 19 - Proprietà intellettuale

L'Istituto si riserva il diritto di utilizzazione delle metodologie sviluppate e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Ai ricercatori assegnatari di borse di studio e programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*" nonché ai *tutors* che realizzano progetti di ricerca ai sensi del precedente articolo 4, spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dagli stessi con l'utilizzo di dati, risorse ed informazioni dell'Istituto e, pertanto, potranno presentare tali lavori per la pubblicazione all'esterno dell'Istituto, esclusivamente per finalità accademiche e scientifiche, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti nell'ambito del progetto di ricerca *Visitinps Scholars* e riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto. Ferma restando tale possibilità, detti lavori di ricerca potranno essere pubblicati preliminarmente all'interno dell'Istituto nella collana di studi e ricerche denominata "*Workinps papers*" su proposta del Comitato scientifico.

Articolo 20 - Trattamento dei dati

Per la realizzazione del programma denominato "*Visitinps Scholars*" di cui al presente Regolamento, l'Istituto, preventivamente al trattamento da parte dei ricercatori e dei *tutors* di cui al precedente articolo 4, effettua un processo per rendere anonimi i dati personali - ritenuti necessari allo svolgimento dei singoli progetti di ricerca o di studio - all'esito del quale le informazioni non risulteranno in alcun modo o tempo associabili ad un interessato identificato o identificabile.

Pertanto, ai fini della realizzazione dell'indagine assegnata, ad ogni ricercatore è attribuita un'utenza nominale per l'accesso ai sistemi di elaborazione messi a disposizione dall'Istituto ed a ciascuno sarà consentita la consultazione dei dati, come sopra anonimizzati, secondo le modalità indicate nei singoli contratti di assegnazione della borsa di studio o dei programmi di ricerca e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, ivi comprese le misure di sicurezza per l'accesso, anche a distanza, alle banche dati.

In ogni caso, è fatto divieto ai ricercatori assegnatari, ai loro collaboratori di cui al precedente articolo 14, ed ai *tutors* di cedere, comunicare o diffondere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati oggetto dell'attività assegnatagli.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie

Il Responsabile scientifico ed i componenti del Comitato scientifico già nominati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimarranno in carica fino alla scadenza del proprio incarico, salvo eventuali cause di incompatibilità sopravvenute.